



Provincia di Milano

U.O. ECONOMIA E ATTIVITA' PRODUTTIVA

SERVIZIO COMMERCIO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| Art. 1 - Fonti normative | Pagina 3 |
| Art. 2 - Competenza gestionale | Pagina 3 |
| Art. 3 - Requisiti per lo svolgimento | Pagina 3 |
| Art. 4 - Attività istruttorie | Pagina 4 |
| Art. 5 - Disposizioni specifiche in materia di apertura e trasferimento di sede | Pagina 4 |
| Art. 6 - Disposizioni specifiche in materia di subingresso | Pagina 4 |
| Art. 7 - Disposizioni specifiche in materia di variazione delle superfici di somministrazione..... | Pagina 5 |
| Art. 8 - Disposizioni specifiche in materia di cessazione dell'attività | Pagina 5 |
| Art. 9 - Esercizio congiunto di diverse attività - disposizioni generali | Pagina 6 |
| Art. 10 - Disposizioni specifiche in materia di dispositivi da intrattenimento e svago..... | Pagina 6 |
| Art. 11 - Casi di revoca e decadenza | Pagina 6 |
| Art. 12 – Sanzioni | Pagina 6 |
| Art. 13 - Competenza in materia di contenzioso amministrativo | Pagina 6 |
| Art. 14 – Abrogazioni | Pagina 7 |

CAPO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI

Articolo 1

Fonti normative

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina comunale in merito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. Per la disciplina generale delle attività di somministrazione si fa riferimento, nel rispetto del criterio gerarchico delle fonti del diritto, alle vigenti disposizioni regionali, statali e comunitarie, incluse, nell'ipotesi di controversie interpretative, le sentenze, circolari, risoluzioni o altre pronunce della medesima natura emanate da organismi comunitari, statali e/o regionali;
3. Le disposizioni di cui al comma precedente costituiscono, in via ordinaria, le fonti di riferimento per le attività disciplinate dal presente Regolamento, fatta salva la disciplina di dettaglio nello stesso contenuta;
4. Eventuali modifiche alle fonti primarie di riferimento comportano l'implicito ed immediato adeguamento del presente Regolamento, senza attendere la preventiva modifica testuale di quest'ultimo, qualora le variazioni normative introdotte non consentano al Comune alcuna discrezionalità in merito e/o non siano previsti provvedimenti comunali a carattere ricettizio.

Articolo 2

Competenza gestionale

1. La competenza gestionale in merito alle attività di somministrazione è deputata al Servizio comunale incaricato per la materia del commercio.
2. Non costituisce modifica al presente Regolamento l'eventuale trasferimento di competenza ad altro Servizio, a seguito di ristrutturazioni intervenute nell'organigramma comunale.

Articolo 3

Requisiti per lo svolgimento

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alle norme, prescrizioni ed abilitazioni in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, nonché al possesso, ai sensi delle normative vigenti, dei requisiti di natura soggettiva.
2. Le attività di somministrazione sono soggette, altresì, alle disposizioni contenute nei vigenti strumenti comunali di programmazione urbanistica e territoriale.

CAPO 2 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 4

Attività istruttorie

1. Le attività istruttorie relative all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinate dalle fonti primarie di cui all'articolo 1, nonché dalle vigenti disposizioni, incluse quelle comunali, in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti.
2. Nella determinazione delle tempistiche per la conclusione dell'attività istruttoria, ivi compresa l'ipotesi di integrazione documentale, si fa riferimento alle fonti primarie di cui all'articolo 1 ovvero, qualora le stesse non prevedano un termine specifico, a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
3. Il decorso dei termini comporta, in assenza di provvedimenti interdettivi da parte del Comune, la maturazione del silenzio – assenso.
4. La fattispecie del silenzio – diniego può applicarsi solo se esplicitamente prevista dalle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 5

Disposizioni specifiche in materia di apertura e trasferimento di sede

1. Qualora l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione sia subordinato al reperimento di spazio a parcheggio privato, la disponibilità dello stesso, in sede di attività istruttoria, può essere inizialmente dimostrata, ai fini del rilascio dell'atto abilitativo, anche mediante accordo, dichiarazione d'intenti o altro documento simile sottoscritto con il soggetto proprietario dell'area, ovvero direttamente da quest'ultimo, senza necessità di ricorso a strumenti contrattuali di natura vincolante.
2. L'operatore è tenuto, una volta in possesso del titolo abilitativo, a formalizzare definitivamente la disponibilità dello spazio a parcheggio prima dell'effettivo inizio dell'attività, pena il divieto di avvio della stessa. E' consentita l'eventuale concessione di proroghe da parte del Comune, ai sensi della normativa vigente.
3. L'interessato deve compiutamente indicare l'ubicazione e gli identificativi catastali del locale, al fine di consentire le verifiche in ordine alla compatibilità urbanistica ed edilizia.

Articolo 6

Disposizioni specifiche in materia di subingresso

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero la reintestazione delle stesse a seguito dell'avvenuta risoluzione di un contratto di affitto d'azienda, sono soggetti a comunicazione al competente Servizio comunale.

2. Il subentrante è legittimato a continuare l'attività con decorrenza immediata, previa presentazione della comunicazione prevista dal comma precedente, a patto che sia in possesso dei requisiti morali e professionali e sia comprovata la titolarità al trasferimento o alla reintestazione dell'attività.
3. La documentazione che dà titolo al trasferimento o alla reintestazione dell'attività è costituita dal rogito notarile o dalla certificazione sostitutiva rilasciata dal professionista presso cui l'atto è stato formalizzato oppure, in caso di reintestazione, anche da un atto sottoscritto dalle parti attestante la rescissione del contratto di affitto dell'azienda.

Articolo 7

Disposizioni specifiche in materia di variazione delle superfici di somministrazione

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione, soggetto a preventiva comunicazione al Servizio competente, può essere effettuato in base alle disposizioni vigenti in materia.
2. L'ampliamento della superficie di somministrazione può essere effettuato con decorrenza immediata, con comunicazione al Servizio competente, qualora siano adibite a tale uso superfici già aperte al pubblico e precedentemente utilizzate per altre attività, a condizione che l'intervento non comporti l'obbligatorio ricorso, in via preliminare, a procedimenti di carattere edilizio – urbanistico. E' comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
3. La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a comunicazione al Servizio competente e può essere effettuata con decorrenza immediata, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Le variazioni di superficie sono sempre subordinate al rispetto delle norme, prescrizioni, autorizzazioni e procedure in materia urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria, nonché al reperimento degli spazi a parcheggio qualora previsti dalle vigenti disposizioni comunali in materia di programmazione territoriale.

Articolo 8

Disposizioni specifiche in materia di cessazione dell'attività

1. L'operatore che cessa l'attività a seguito di trasferimento in proprietà o gestione della stessa non è tenuto a presentare specifica comunicazione al Comune qualora vi abbia già provveduto il subentrante, a patto che quest'ultimo abbia allegato alla prescritta comunicazione il documento notarile previsto dall'articolo 6 terzo comma e l'originale dell'autorizzazione amministrativa rilasciata al precedente titolare.
2. In caso di chiusura definitiva dell'esercizio senza cessione a terzi, il titolare è tenuto a produrre specifica comunicazione entro i termini fissati dalla normativa vigente e a riconsegnare l'originale dell'autorizzazione o altro titolo abilitativo.

CAPO 3 – ESERCIZIO CONGIUNTO DI ALTRE ATTIVITA'

Articolo 9

Esercizio congiunto di diverse attività - disposizioni generali

1. L'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in connessione ad altre attività di vendita, d'intrattenimento e spettacolo e/o di servizio, è soggetta alle disposizioni vigenti in materia, nonché al rispetto delle norme, prescrizioni, abilitazioni e procedure in materia urbanistico – edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione e sicurezza.

Articolo 10

Disposizioni specifiche in materia di dispositivi da intrattenimento e svago

1. L'installazione di dispositivi elettromeccanici da intrattenimento è soggetta a comunicazione da presentare al Servizio competente e può essere effettuata con decorrenza immediata;
2. E' fatta salva la disciplina vigente riguardo al numero massimo ed alle tipologie di apparecchiature da intrattenimento e svago installabili all'interno degli esercizi di somministrazione, nonché quella relativa alle prescrizioni di utilizzo;

CAPO 4 – REVOCHE E SANZIONI

Articolo 11

Casi di revoca e decadenza

1. Le ipotesi di revoca e decadenza dei titoli abilitativi connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione sono regolate dalle fonti primarie di cui all'articolo 1.

Articolo 12

Sanzioni

1. Le ipotesi sanzionatorie ed il relativo ammontare sono determinate dalle fonti primarie di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, nelle ipotesi non espressamente disciplinate dalle fonti primarie di riferimento, è soggetta alla sanzione dovuta in caso di violazione delle disposizioni regolamentari comunali.

Articolo 13

Competenza in materia di contenzioso amministrativo

1. Il Servizio incaricato della gestione amministrativa delle attività di somministrazione è responsabile anche dell'eventuale contenzioso instauratosi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

CAPO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in attuazione dell'articolo 9 comma 2 della Legge regionale 24.12.2003 n. 30, nonché l'allegato A al suddetto Regolamento, denominato "Criteri di integrazione nel tessuto urbano locale delle attività di somministrazione", approvati con Delibera consiliare numero 32 dell'08/05/2006.